Dati rilevati dagli Enti certificatori o autocertificati
Tiratura 04/2016: 71.642
Diffusione 04/2016: 36.232
Lettori Ed. I 2016: 115.000
Quotidiano - Ed. nazionale



Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi

06-LUG-2016 da pag. 34 foglio 1 www.datastampa.it

APPLICAZIONE AMPIA DELLE REGOLE SUL TRANSFER PRICING

Regime degli oneri a rischio

Regime degli oneri a rischio. La Corte di cassazione ha stabilito, infatti, che la disciplina sui prezzi di trasferimento si applica anche in presenza di situazioni di influenza dominante che non necessariamente soddisfano i requisiti del controllo ai sensi del codice civile. Questo potrebbe far sorgere sorprese per alcune società che al fine di evitare sanzioni in seguito a controlli sui prezzi di trasferimento hanno aderito agli oneri documentali.

La sentenza n. 8130 del 22 aprile 2016. La normativa sui prezzi di trasferimento ha l'obiettivo di consentire all'amministrazione finanziaria un controllo dei corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse, per evitare che vi siano aggiustamenti artificiali di tali prezzi, determinati dallo scopo di ottimizzare il carico fiscale di gruppo. La sentenza in commento, richiamando i principi di legge, statuisce che nelle ipotesi in cui i corrispettivi risultino scarsamente attendibili e possano essere manipolati devono essere sostituiti dal «valore normale» dei beni o dei servizi oggetto dello scambio, in modo che sussista corrispondenza tra il prezzo stabilito nelle operazioni commerciali tra imprese associate e quello che verrebbe pattuito tra imprese indipendenti, in condizioni similari, sul libero mercato. A tal fine, è fondamentale che l'operazione sia posta in essere tra imprese in rapporto di controllo; tuttavia a parere della Corte tale concetto non deve essere limitato alla definizione dell'art. 2359 del codice civile, dovendo ricomprendere quello più ampio previsto dalla circolare ministeriale n. 32 del 22 settembre 1980, che lo estende ad ogni ipotesi di influenza economica potenziale o attuale desumibile da singole circostanze quali ad esempio: «a) vendita esclusiva di prodotti fabbricati dall'altra impresa; b) impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione tecnica dell'altra impresa; ... i) controllo di approvvigionamento o di sbocchi; ... m) in generale tutte le ipotesi in cui venga esercitata potenzialmente o attualmente un'influenza sulle decisioni imprenditoriali». Nel caso in

esame, la Corte allargava il concetto di controllo ad una società che «priva di per sé di alcuna struttura commerciale, aveva affidato alla società estera, titolare del 24% del capitale della prima, l'incarico di provvedere in esclusiva alla commercializzazione dei propri prodotti, risultando con ciò realizzata l'ipotesi contemplata nella citata interpretazione ministeriale che, fra le circostanze ritenute sintomatiche dell'influenza anche solo potenziale di una società sulle decisioni imprenditoriali di altra società, indica anche la vendita di prodotti fabbricati dall'altra impresa e l'impossibilità di funzionamento dell'impresa senza il capitale, i prodotti e la cooperazione dell'altra.»

Conseguenze sul regime degli oneri documentali. Con la manovra del 2010 il nostro legislatore ha introdotto la facoltà per le società italiane appartenenti a gruppi multinazionali di predisporre la documentazione sulla propria politica dei prezzi di trasferimento idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale degli stessi prezzi praticati con il beneficio di ottenere la disapplicazione delle sanzioni in caso di rettifica della base imponibile. Alla luce della sentenza della Corte di cassazione, le società che hanno predisposto la documentazione sugli oneri documentali senza riportare transazioni con società nei confronti delle quali sussiste un rapporto di influenza dominante ai sensi della circolare 32 del 1980 potrebbero vedersi contestati i prezzi stabiliti per la cessione dei beni e/o la prestazione dei servizi senza beneficiare dell'esimente delle sanzioni.

Francesco Spurio e Giuseppe D'Amico



